



Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferiti alle società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 (di seguito *provvedimento*) ed in particolare, in riferimento all'ambito di applicazione, quelle di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, con le specifiche disposizioni previste dall'articolo 7 (*Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti*), comma 2, lettera a), e comma 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito *decreto*).
- 1.2. L'articolo 7, comma 2, lettera a), e comma 3 del *decreto* prevede specifiche modalità di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 2 (*Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento*) del *decreto*, riferiti alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e iscritte nel Registro CONI.
- 1.3. Le società e associazioni sportive dilettantistiche possono accedere alla definizione agevolata di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del *decreto* se nel periodo d'imposta oggetto di definizione risultano iscritte nel citato Registro.
- 1.4. La definizione agevolata di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del

decreto è limitata agli atti del procedimento di accertamento, notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, relativi alle sole IRES, IRAP e IVA.

- 1.5. Le società e associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), qualora l'ammontare di ciascuna delle maggiori IRES o IRAP, indicate nell'atto da definire, sia superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di imposta. La maggiore IVA non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società o l'associazione sportiva dilettantistica superi il suddetto limite può comunque avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 2 del *decreto*.

2. Somme dovute e modalità di versamento

- 2.1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.7 del *provvedimento*, con le specifiche disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera a), e comma 3 del *decreto*.
- 2.2. Sono dovute IRES, IRAP e IVA indicate nell'atto oggetto di definizione agevolata, versando un importo pari alla metà delle maggiori IRES e IRAP, al totale della maggiore IVA indicata nell'atto, al 5% delle sanzioni e al 5% degli interessi dovuti e con esclusione di eventuali accessori, quali in particolare le spese di notifica. Qualora l'atto definibile non richieda il pagamento di imposte, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, la società o l'associazione sportiva dilettantistica manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all'ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente.
- 2.3. Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento:
 - la società o l'associazione sportiva dilettantistica utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto unitamente all'atto da definire, riducendo gli importi dei tributi da versare come indicato nel punto 2.2 e utilizzando i relativi codici tributo, il codice atto, il codice ufficio e l'anno di riferimento;
 - l'importo da versare pari al 5% delle sanzioni è calcolato sul totale delle sanzioni irrogate per intero, così come descritte nel provvedimento di irrogazione presente nell'atto da definire. Le sanzioni irrogate sono sia quelle che hanno concorso alla determinazione del cumulo giuridico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre del 1997, n. 472 e indicate nel

prospetto A, sia quelle che non vi hanno concorso e indicate nel prospetto B dell'avviso di accertamento. L'importo da versare pari al 5% degli interessi è calcolato sull'importo degli interessi relativi a ciascuna imposta, a cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo sino alla data di pagamento inclusa, così come indicati nel prospetto per la compilazione del modello F24 allegato all'avviso di accertamento;

- la definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997. In tale ultima ipotesi il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto, e da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e all'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 218 del 1997, presentate entro il 23 ottobre 2018. La società o l'associazione sportiva dilettantistica che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall'entrata in vigore del presente decreto, a tali istanze.

2.4. Ai fini della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio l'associazione o la società sportiva dilettantistica può richiedere assistenza all'ufficio che ha notificato l'invito per la quantificazione degli importi di cui al punto 2.2 da versare, con la seguente precisazione:

- per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo previsti per l'accertamento con adesione reperibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto, l'anno di riferimento e il codice atto 99999999107;

La definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018.

2.5. Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione la società o l'associazione sportiva dilettantistica utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto al momento della sottoscrizione dell'avviso di accertamento con adesione, riducendo gli importi dei tributi da versare come indicato nel punto 2.2 e utilizzando i codici tributo relativi alle somme dovute di cui al medesimo punto 2.2, il codice atto, il codice ufficio e l'anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi e per intero, mentre le sanzioni irrogate e definite sono calcolate separatamente per ciascun tributo nella misura agevolata di un terzo del minimo, può essere richiesta

assistenza all'ufficio col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute con riguardo alle maggiori imposte, alle sanzioni ed agli interessi dovuti. La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 13 novembre 2018.

3. Ulteriori disposizioni

3.1. Per le ulteriori disposizioni si applicano i punti 3.1, 3.2 e 3.3 del *provvedimento*.

Motivazioni

Con provvedimento del 9 novembre 2018 n. prot. 298724/2018, adottato d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono state emanate le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito *decreto*), che consente di definire in via agevolata gli atti del procedimento di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate e gli atti di accertamento di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la generalità dei contribuenti.

Col presente provvedimento viene data attuazione al citato articolo 2 con limitato riferimento alle specifiche disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e comma 3 del *decreto*, che, nel rinviare al citato articolo 2, prevede in aggiunta particolari modalità di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, emessi solo dall'Agenzia delle entrate, nei confronti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, limitando altresì l'ambito di applicazione della definizione agevolata solo a IRES, IRAP e IVA.

Nel presente provvedimento è previsto che le disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 (di seguito *provvedimento*) si applicano alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche, per quanto compatibili con l'articolo 7, e sono contenute le disposizioni specifiche per i predetti contribuenti.

Il combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del *decreto* consente alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di definire gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del *decreto*, con il pagamento ridotto alla metà delle maggiori IRES e IRAP, dell'intera maggiore IVA, del 5% delle sanzioni irrogate e del 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti del

procedimento di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori.

L'elenco dei soggetti iscritti nel Registro CONI è trasmesso annualmente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Per poter accedere alla definizione agevolata prevista dall'articolo 7 del *decreto*, il comma 3 prevede, inoltre, un limite di euro 30.000 per ciascuna imposta IRES o IRAP da definire.

Anche con riferimento alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente alla data del 24 ottobre 2018, potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), o all'articolo 6 del *decreto* qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche non siano iscritte al registro CONI o superino i limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 7 del *decreto*.

Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del *decreto* altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l'istanza di accertamento con adesione oppure di scomputo delle perdite in accertamento.

Il provvedimento individua, oltre all'ambito applicativo della disposizione, anche le modalità e i termini di versamento con riferimento a ciascuno dei procedimenti definibili, nonché i punti in comune con il provvedimento del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186: disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione;

Legge 15 dicembre 2014, n. 186: disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di antiriciclaggio;

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225: disposizioni urgenti in materia fiscale e per il

finanziamento di esigenze indifferibili;

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in corso di conversione in legge: disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell' Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 13 novembre 2018

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA
Antonino Maggiore
(*firmato digitalmente*)